



Seduta del

7 dicembre 2021

Comunicato il

8 dicembre 2021

Protocollo n.

1040/2021

Coronavirus (COVID-19) Obbligo di indossare la mascherina a partire dalla terza classe elementare fino al grado secondario II dal 13 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022

1. Con decreti del 19 novembre 2021 (prot. n. 985/2021) e del 24 novembre 2021 (prot. n. 1008/2021) il Governo ha disposto l'obbligo di indossare la mascherina a partire dalla terza classe elementare fino al grado secondario I nelle regioni fortemente colpite o in parte fortemente colpite dalla pandemia di COVID-19 (Regioni Landquart, Plessur, Imboden, Surselva, Moesa, Prättigau/Davos, Viamala e Albula) nonché una raccomandazione generale di indossare la mascherina nel grado secondario II dal 23 novembre 2021 al 24 dicembre 2021.
2. Nelle ultime settimane il numero di casi è aumentato considerevolmente in tutta Europa. Le conoscenze riguardo alla nuova variante Omicron sono ancora scarse. Occorre ritenere che sia altamente contagiosa ed è possibile che vengano infettate anche persone immuni alla variante Delta. La combinazione tra la circolazione attualmente elevata del virus e la nuova variante potrebbe risultare problematica per i Grigioni.
3. Indossare sistematicamente la mascherina è uno dei principali provvedimenti di protezione dai contagi. Questo vale soprattutto per gli spazi chiusi nei quali non è possibile rispettare le distanze. Di conseguenza, a seguito della situazione attuale e per mantenere il più possibile l'insegnamento in presenza, l'obbligo vigente di indossare la mascherina a partire dalla terza classe elementare fino al grado secondario I, disposto in conformità ai decreti governativi summenzionati del 19 novembre 2021 (prot. n. 985/2021) e del 24 novembre 2021 (prot. n. 1008/2021), deve essere esteso all'intero territorio cantonale e al grado secondario II.

4. È previsto che i presenti provvedimenti di protezione dai contagi valgano fino al 23 gennaio 2022. Essi sostituiscono i provvedimenti adottati dal Governo in conformità ai decreti menzionati all'inizio, i quali devono essere abrogati.
5. A metà gennaio 2022 la situazione sarà rivalutata e si deciderà in merito all'ulteriore procedura.
6. Conformemente all'art. 40 cpv. 1 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone. In virtù dell'art. 40 cpv. 2 LEp, esse possono in particolare vietare o limitare manifestazioni (lett. a); chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio (lett. b); o vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati (lett. c). I provvedimenti possono essere applicati solo finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. I provvedimenti sono verificati regolarmente (art. 40 cpv. 3 LEp).
7. Conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. b della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria; CSC 500.000) la polizia sanitaria locale compete ai comuni. Di conseguenza spetta a questi ultimi controllare in loco il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina.
8. In virtù dell'art. 83 cpv. 1 lett. j LEp le violazioni intenzionali a provvedimenti presi nei confronti della popolazione sono punite con la multa. Se l'atto viene commesso per negligenza, l'autore può essere punito con la multa fino a 5000 franchi (cpv. 2).
9. In base all'art. 35 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria (OLSan; CSC 500.010), l'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano. In considerazione della portata politica è opportuno che sia il Governo a disporre i provvedimenti necessari a tutela della salute della popolazione.

Su proposta dell'Ufficio dell'igiene pubblica nonché del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente e in accordo con il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

il Governo decreta:

1. Il Governo prende atto dell'evoluzione della situazione in relazione alla pandemia di COVID-19.
2. I decreti governativi del 19 novembre 2021 (prot. n. 985/2021) e del 24 novembre 2021 (prot. n. 1008/2021) sono abrogati con effetto alle ore 06:00 del 13 dicembre 2021.
3. A partire dalle ore 06:00 del 13 dicembre 2021, fino alle ore 24:00 del 23 gennaio 2022, nel Cantone dei Grigioni vale quanto segue:
 - 3.1 Negli spazi chiusi che si trovano sull'area delle scuole dell'obbligo pubbliche e private (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola secondaria e di avviamento pratico nonché strutture per l'istruzione scolastica speciale inclusi i settori abitativi) vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone.

Valgono le seguenti eccezioni:

 - a) per gli allievi del primo ciclo (dalla scuola dell'infanzia fino alla seconda classe elementare inclusa);
 - b) per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, occorre adottare altri provvedimenti idonei per evitare un contagio;
 - c) nelle situazioni in cui indossare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. In tali situazioni deve essere rispettata la distanza di 1,5 m oppure la protezione deve essere garantita mediante altri provvedimenti;
 - d) durante le lezioni nei settori sport, musica, canto e teatro, se è possibile rispettare la distanza di 1,5 m;

- e) per le attività di associazioni svolte in impianti degli istituti di formazione, in assenza di direttive diverse della Confederazione e del Cantone che impongano l'obbligo di indossare la mascherina;
- f) tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all'obbligo di indossare la mascherina.

I piani di protezione devono essere adeguati di conseguenza.

3.2 Negli spazi chiusi che si trovano sull'area degli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d'arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori nonché centri abitativi e mense) e del liceo inferiore vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone.

Valgono le seguenti eccezioni:

- a) per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, occorre adottare altri provvedimenti idonei per evitare un contagio;
- b) nelle situazioni in cui indossare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. In tali situazioni deve essere rispettata la distanza di 1,5 m oppure la protezione deve essere garantita mediante altri provvedimenti;
- c) durante le lezioni nei settori sport, musica, canto e teatro, se è possibile rispettare la distanza di 1,5 m;
- d) per le attività di associazioni svolte in impianti degli istituti di formazione, in assenza di direttive diverse della Confederazione e del Cantone che impongano l'obbligo di indossare la mascherina;
- e) all'interno dei servizi di ristorazione degli istituti di formazione (ad es. caffetterie, centri abitativi e mense) vigono i rispettivi piani di protezione; per gli ospiti esterni vigono in aggiunta le direttive di Confederazione e Cantone applicabili al settore della ristorazione. Gli ospiti sono esonerati dall'obbligo di indossare la mascherina se sono seduti a un tavolo.

I piani di protezione devono essere adeguati di conseguenza.

4. Il controllo compete ai comuni e agli istituti di formazione. In caso di infrazioni può essere inflitta una multa.

5. Comunicazione a tutti i comuni, a tutti i Dipartimenti, all'Ufficio dell'igiene pubblica, all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (anche per l'inoltro a tutti gli istituti di formazione interessati), all'Ufficio della formazione professionale (anche per l'inoltro a tutte le istituzioni interessate), all'Ufficio della formazione medio-superiore (anche per l'inoltro a tutti gli istituti di formazione interessati), alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio ufficiale nonché al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.



In nome del Governo

Il Presidente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Cavigelli".

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel Spadin".

Daniel Spadin